

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

PREMESSA

il DL n. 79/2021 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un assegno temporaneo, c.d. assegno "ponte", destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF), ovvero i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i disoccupati.

A CHI SPETTA

Per accedere all'assegno "ponte", il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui. Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- non avere diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare;

La misura riguarda quindi una platea circoscritta: lavoratori autonomi e disoccupati che hanno finito la NASpl, incapienti e inattivi. In questa norma "ponte" rientrano anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l'assegno familiare.

Dal 2022 invece, con la riforma fiscale, diventa strutturale e universale. Lo riceveranno tutti i mesi le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. In particolare, ne beneficeranno:

- le famiglie con lavoratori dipendenti;
- le famiglie con lavoratori autonomi;
- le famiglie con disoccupati e incapienti.

QUANTO SPETTA

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'Isee. Gli importi si riducono al crescere del livello dell'Isee, secondo la [tabella allegata al decreto legge n. 79/2021](#).

Si andrà comunque da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio:

- se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;

- per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro;
- Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

L'assegno sarà garantito con Isee fino a 50mila euro, che è il limite massimo di Isee entro il quale spetta il beneficio: in tal caso l'assegno mensile sarà di 30 euro per nuclei con due figli e di 40 per quelli con tre. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

COME VIENE EROGATO

La domanda di assegno "ponte" deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso:

- il portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, con codice PIN (rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020), SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile;
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal 1° luglio 2021 è disponibile online la procedura telematica dedicata, con la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate:

- entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
- dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L'erogazione avverrà con bonifico bancario direttamente sul conto corrente. In caso di affido condiviso dei minori l'assegno sarà accreditato al 50% sull'Iban di ciascun genitore.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

L'assegno "ponte" è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.